

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

Il cinque giugno 2019 alle ore 20:30 in Pasian di Prato, frazione Passons, Via Villalta nr. 2, nella sede dell'Associazione "All'OMBRA DEL CAMPANILE", codice fiscale 94052020305, Partita Iva 02358730303, viene indetta l'Assemblea ordinaria della predetta Associazione per deliberare sui seguenti punti all'O.D.G.:=====

1) Modifiche statutarie per adeguamento legge ETS D.Lgs 117/2017;=====

2) Varie ed eventuali.=====

Il Presidente constatata:=====

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto associativo;=====
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;=====
- che sono presenti, in proprio numero 24 sul totale di numero 250 soci iscritti nel libro degli associati per il presente anno;=====
- che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori Venier Massimiliano - Presidente, Cuzzolin Lorenza - Vice Presidente, Comisso Giuseppe - Tesoriere, Schininà Giancarlo - Segretario, Zampis Davide - consigliere, Battigelli Tiziana - consigliere e Delli Zotti Emir - consigliere;=====
- che la presente assemblea è quindi idonea a deliberare sul citato ordine del giorno.=====

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente propone di modificare ed integrare lo statuto al fine di adeguarlo alle norme sugli enti del terzo settore di cui al D.Lgs 117/2017.

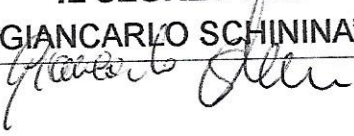
Passa quindi ad illustrare i cambiamenti proposti.=====

Dopo breve discussione l'assemblea a maggioranza=====

DELIBERA

- di approvare le modifiche proposte e di stabilire che d'ora in avanti l'associazione sia retta dal nuovo statuto il cui testo si allega al presente atto sotto la lettera "A";=====
- Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.=====

Viene sottoscritto alle ore 21:30.=====

IL SEGRETARIO GIANCARLO SCHININA' 	IL PRESIDENTE MASSIMILIANO VENIER 
--	---

REGISTRATO A UDINE IL 21.06.2019 AL N° 3523 SERIE 3 - PRIVATI N.A.

Liquidati Euro ESENTE



*firma in delega del Direttore provinciale
Laura Tomassetti
IL FUNZIONARIO

STATUTO

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE

ART. 1



Firma in delega del Direttore provinciale
Francesco Paolo Chiriaci
IL FUNZIONARIO
Laura Tomasetti

Con il presente atto è costituita ai sensi del Codice Civile, delle leggi regionali in vigore e del D.Lgs n. 117/2017 l'Associazione non riconosciuta "ALL'OMBRA DEL CAMPANILE A.P.S."

L'associazione, non ha scopi di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- 1) Promuovere, organizzare e gestire festeggiamenti, gare, fiere, conferenze, spettacoli pubblici, teatrali, convegni, gite, escursioni, valorizzando innanzitutto le ricorrenze tradizionali locali,
- 2) Coordinare le iniziative e le manifestazioni di natura assistenziale, ricreativa, culturale, sportiva e di qualsiasi altro carattere,
- 3) Collaborare con la Parrocchia di Passons nella gestione di avvenimenti religiosi che rivestano carattere culturale, sociale, civile seguendo le tradizioni locali.

Tutte le finalità di cui ai punti 1) 2) e 3) si identificano

nelle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 comma 1 del D.Lgs 117/2017 di cui alla lettera:

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,
- t) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso,

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del D.Lgs.117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

ART. 2

L'associazione ha sede in Pasian di Prato, frazione Passons, Via Villalta n. 2 e si intende costituita a tempo indeterminato.

ASSOCIATI

ART. 3

L'iscrizione alla associazione e' fatta a tempo indeterminato. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge: possono aderire tutti i cittadini maggiorenni.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

Tutti gli associati maggiorenni hanno eguali diritti ed eguali doveri e tutti possono accedere alle cariche associative.

Possono far parte della Associazione anche minorenni che andranno iscritti con il consenso dei genitori e/o tutori.

ART. 4

Si acquisisce la qualità di associato semplicemente facendone domanda scritta all'Organo di Amministrazione, che delibera in merito alla ammissione con decisione motivata.

La qualità di associato si perde per dimissioni o esclusione: quest'ultima deve essere pronunciata dall'Organo di Amministrazione con decisione motivata entro 60 giorni .

Gli associati sono obbligati a pagare la quota che verrà stabilita annualmente dall'Organo di amministrazione a titolo di contributo per il raggiungimento dei fini associativi: in caso di mancato pagamento vengono considerati decaduti.

ASSEMBLEA

ART. 5

L'assemblea generale degli associati e' convocata in seduta ordinaria e straordinaria.

La convocazione è fatta dall' Organo di Amministrazione con

avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima dell'assemblea.

L'avviso dovrà specificare la data e l'ora della prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea in seduta ordinaria e' convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

La convocazione in seduta straordinaria può essere fatta in qualsiasi momento ad iniziativa dell' Organo di Amministrazione o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

ART. 6

Hanno diritto a partecipare all'assemblea tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea.

Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

Delle delibere assembleari verrà redatto verbale su libro da tenersi a disposizione degli associati presso la sede sociale.

Le decisioni assunte in assemblea diventano vincolanti per l'attività dell'Organo di Amministrazione,

ART. 7

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione qualora sia presente il 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei convenuti.

L'assemblea delibera normalmente a maggioranza assoluta dei presenti e rappresentati.

Il Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, il Vice Presidente, presiede l'assemblea e propone la nomina del Segretario e qualora siano richieste operazioni di voto per il rinnovo dell' Organo di Amministrazione, due scrutatori.

ART. 8

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina o revoca i componenti degli organi Associativi (di Amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio d'esercizio.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello statuto (ex art.21 c.2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art.21 c.3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 9

L'Organo di Amministrazione è formato da 7 componenti nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 5 mandati. Gli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti Associati.

Si applica l'art.2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori non hanno diritto ad alcun compenso, ma solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'Associazione

Il potere di rappresentanza è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS (Registro unico nazionale terzo settore) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nella prima riunione dell'Organo di Amministrazione, che deve avvenire entro 10 (dieci) giorni della sua elezione, vengono distribuite le cariche sociali e viene nominato:

- a) un Presidente;
- b) un Vice Presidente;
- c) un Segretario;
- d) un Tesoriere;
- e) tre Amministratori.

ART. 10

L'Organo di Amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli

atti che ritenga opportuno per il buon andamento della associazione, esclusi quelli che lo statuto attribuisce all'assemblea generale degli associati.

Sono compiti dell'Organo di Amministrazione:

- studiare, promuovere e gestire tutte le iniziative inerenti le finalità dell'associazione ed attuare quanto disposto dall'assemblea;
- compilare la bozza del bilancio da sottoporre alla approvazione della Assemblea,
- dichiarare decaduto l'amministratore che per tre volte consecutive si rende assente senza giustificato motivo.

ART. 11

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio e presiede l'Organo di Amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza.

Il Presidente può prendere decisioni inerenti a fatti che si presentano urgentemente durante il periodo di carica, può delegare di volta in volta i singoli Amministratori alla trattazione di determinati affari, salvo sottoporre a ratifica dell'Organo di Amministrazione tali decisioni entro il più breve tempo possibile.

L'Organo di Amministrazione può nominare uno o più tecnici aggiunti i quali opereranno in stretta collaborazione con i mem-

bri dell'Organo di Amministrazione stesso senza diritto di voto.

ART. 12

L'Amministratore dimissionario viene sostituito con il primo dei non eletti.

Le dimissioni della maggioranza dei componenti l'Organo di Amministrazione, fanno ritenere dimissionario l'intero Organo di Amministrazione.

L'organo di amministrazione può decadere in anticipo qualora il numero degli amministratori sia inferiore a 5 (cinque);

L'organo di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente oppure su richiesta scritta da parte di un terzo degli amministratori.

La convocazione deve essere notificata almeno cinque giorni prima della data fissata, salvo casi di estrema necessità.

Di ogni riunione dovrà essere redatto un verbale approvato alla fine della riunione stessa.

Saranno valide le deliberazioni assunte con maggioranza dei votanti e con la presenza di almeno cinque amministratori.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente o dell'amministratore più anziano di età.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 13

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.30 c.2 del

D.Lgs. n.117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

ART. 14

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.31 c.1 del D.lgs 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore dei conti.

VOLONTARI

ART.15

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsati dalla Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs 3 luglio 2017

n.117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

ART. 16

L'Associazione deve predisporre i seguenti libri sociali obbligatori ai sensi dell'art.15 D.Lgs 117/2017:

- a) Il libro degli associati o aderenti,
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'eventuale organo di controllo , o di altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi presso la sede della Associazione, previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione.

BILANCIO

ART. 17

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art.13 c.1-2 e dell'art.14 c.1 del D.Lgs.117/17

e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio dovrà essere depositato-per la libera consultazione degli associati- presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea deputata alla sua approvazione.

Il bilancio, predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce, e depositato presso il registro Unico Nazionale del terzo Settore.

ART. 18

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 19

Il patrimonio dell'associazione-comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate- è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'associazione e' costituito da:

- contributi degli associati;

- contributi di privati;
- contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di Enti e Istituzioni pubbliche o private;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni
- proventi da gestione realizzati con le organizzazioni di attività;
- qualsiasi altro introito accettato dall'Organo di Amministrazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 20

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dalla Assemblea Straordinaria, riunita in unica convocazione, con la maggioranza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, nei termini previsti dall'art.9 del D.Lgs 117/2017. previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i propri associati.

MODIFICHE DELLO STATUTO

ART. 21

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 22

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applica quanto previsto dal D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.TO

VENIER MASSIMILIANO

(Presidente)



SCHININA' GIANCARLO

(Segretario)

